

Deliberazione N° 39/2014 del 09/05/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Liguria

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 09 maggio 2014 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Presidente</i>	Paola Cermelli	Sez. A	Px	A_
<i>Vice Pres.</i>	Michela Parodi	Sez. A	Px	A_
<i>Segretario</i>	Giovanni Cabona	Sez. A	Px	A_
<i>Tesoriere</i>	Maurizio Tarassi	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Chiara Barbieri	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Enrica Chiarini	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Maria Deidda	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Federica Fragomeni	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Cristina Lodi	Sez. A	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Laura Roccati	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Sonia Rossi	Sez. A	P_	Ax

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011;

Visto l'art 8 c.5 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali", approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014; Approvato dal Ministero della Giustizia e pubblicato sul Bollettino il 30/04/2014;

Vista la Delibera n. 17/2013 del 6 Dicembre 2013 del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria avente ad oggetto Definizione dei componenti le Commissioni Consiliari e nomina dei relativi presidenti" che istituisce di fatto la Commissione Accreditamento;

Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

Ritenuto di dover regolamentare le competenze del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in materia di formazione continua e le competenze della "Commissione per l'autorizzazione della formazione continua" istituita presso il Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi;

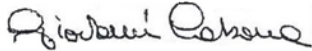
DELIBERA

con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO

di adottare il “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali della Liguria”, composto di pag.5 che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di dare atto che la presente deliberazione è composta da 7 pagine.

Il Segretario
Giovanni Cabona



La Presidente
Paola Cermelli



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011;

Visto l'art 8 c.5 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali", approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014;

Vista la Delibera n. 17/2013 del 6 Dicembre 2013 del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria avente ad oggetto Definizione dei componenti le Commissioni Consiliari e nomina dei relativi presidenti" che istituisce di fatto la Commissione Accreditamento;

Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

nella seduta di Consiglio del 09/05/2014 ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA

Art.1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in materia di formazione continua.
2. Il presente regolamento disciplina le competenze della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua istituita presso il Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

Art. 2 Oggetto

Con l'espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento

Art 3

Attribuzioni del Consiglio regionale dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria (di seguito il Consiglio) attribuisce con deliberazione, previo parere motivato della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, di cui all'art. 4 del presente regolamento, i crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di propria competenza;
2. Il Consiglio, di concerto con i Consigli regionali del coordinamento del Nord Italia, nomina un rappresentante dei CROAS nella Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, prevista dall'art. 8 c.1 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali";
3. Il Consiglio, anche di concerto con altri Consigli regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone ed invia al CNOAS, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale;
4. Il piano formativo annuale deve includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e deve contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale;
5. Il Consiglio realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli regionali o con ordini/associazioni di altre professioni. Può avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati;
6. Il Consiglio favorisce la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute;
7. Il Consiglio, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare eventi formativi, attraverso la concessione del partenariato, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento;
8. Il Consiglio garantisce idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate;
9. Il Consiglio dà periodica comunicazione al Consiglio Nazionale degli eventi formativi accreditati;
10. Il Consiglio vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti svolgendo attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
11. Il Consiglio segnala la violazione dell'obbligo formativo del proprio iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.

Art 4

Commissione per l'autorizzazione della formazione continua

1. La Commissione 5 "Accreditamento", così definita con Delibera CROAS Liguria n. 17 del 06/12/2013 e prevista all'interno della Commissione Formazione dal Vigente Regolamento

interno del CROAS Liguria, viene rinominata "Commissione per l'autorizzazione della formazione continua" ai sensi dell'art. 8 c.5 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali" (di seguito la Commissione).

2. La Commissione è composta da almeno tre Consiglieri tra i quali il Consiglio nomina il Presidente. Il Consiglio oltre a questi componenti può designare, con provvedimento motivato, membri esterni.

Art 5

Attribuzioni della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua

1. La Commissione da parere motivato al Consiglio per l'attribuzione di crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza;
2. Il parere espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione della tipologia, durata e qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati;
3. La Commissione raccoglie, entro il mese di marzo di ogni anno, le schede riepilogative telematiche delle attività formative svolte da ciascun iscritto nel corso dell'anno precedente;
4. Il Consiglio demanda alla Commissione l'attività di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti di cui all'art. 3 c.9 del presente regolamento.

Art 6

Procedimento di attribuzione dei crediti formativi

1. Le agenzie formative autorizzate ai sensi del "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali" presentano domanda di per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare;
2. A tal fine, i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati, devono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità previste dal "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali";

2. bis Il Consiglio regionale dell'ordine applica quale diritto di segreteria il versamento di € 10,00 per ogni per ogni singolo evento formativo e di € 50,00 per ogni corso a quegli organismi che richiedano una quota di iscrizione per partecipare agli eventi o corsi accreditati. Valuterà di volta in volta l'applicazione di diritti di segreteria per eventi e corsi organizzati da Enti Pubblici o convenzionati;
3. La Commissione istruisce il procedimento di attribuzione dei crediti formativi che si concluderà con la formulazione di un parere motivato al Consiglio;
4. La Commissione può chiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa;
5. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, la Commissione da parere negativo al Consiglio per l'attribuzione di crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate;

6. Il Consiglio si pronuncia sulla domanda di accreditamento con delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta e la Segreteria del Consiglio ne dà immediata comunicazione al soggetto richiedente;
7. In caso di silenzio protratto oltre 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento;
8. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati;

Art 7

Criteri per l'attribuzione dei crediti formativi

1. Il criterio generale per l'attribuzione dei crediti per le attività formative di cui all'art. 12 c.3 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali" prevede che 1 credito corrisponda ad 1 ora di attività formativa, escludendo le pause ed eventuali saluti delle autorità.
2. Fatto salvo questo criterio, il Consiglio può riconoscere un maggior numero di crediti fino al 20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di ore di formazione, a parità di ore, ad attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di cui almeno due compresenti:
 - a. Metodologie attive e laboratoriali;
 - b. Innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento;
 - c. Esplicito riferimento alle materie deontologiche;
 - d. Interdisciplinarietà ed interistituzionalità;
 - e. Elaborazione di un prodotto finale;
 - f. Accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati;
 - g. Presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali";
 - h. Numero di destinatari dell'evento formativo inferiore a 20.
3. Per l'attribuzione di crediti alle attività formative di cui all'art. 12 c.4 "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali" si faccia riferimento alla Tabella n.1 allegata al presente regolamento.
4. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua, infine, lo svolgimento dell'attività pubblicistica in materie di interesse professionale, che comporta l'attribuzione di un minimo di 5 crediti per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di 25 crediti per monografie o trattati.

Art 8

Esoneri

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
 - a. Maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
 - b. Grave malattia o infortunio;
 - c. Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d. Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale.
3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art 9

Attribuzioni della Commissione Formazione

1. Sono attribuite alla Commissione Formazione del Consiglio le seguenti funzioni:
 - a. Predisposizione del Piano dell'offerta formativa annuale;
 - b. Realizzazione del Piano anche di concerto con altri Consigli regionali o con ordini/associazioni di altre professioni;
 - c. Realizzazione di eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia;
 - d. Realizzazione di eventi formativi anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti.

Art 10

Norma transitoria

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria (Sez. Trasparenza del Sito internet) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 12/05/2014

Genova, 12/06/2014

Il Segretario
Giovanni Cabona

